

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
22 febbraio 2018

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2018/C 67/01	Raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018, relativa alla nomina del vicepresidente della Banca centrale europea	1
--------------	---	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 67/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8755 — PAI/BCIMC/Refresco) ⁽¹⁾	2
2018/C 67/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8540 — Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics) ⁽¹⁾	2
2018/C 67/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8486 — 3M Company/Scott Safety) ⁽¹⁾	3
2018/C 67/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8748 — Dr Oetker/Bake & Co) ⁽¹⁾	3
2018/C 67/06	Avvio di procedura (Caso M.8480 — Praxair/Linde) ⁽¹⁾	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 67/07	Tassi di cambio dell'euro	5
--------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 67/08	Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, pubblicato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio	6
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2018/C 67/09	Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]	9
--------------	--	---

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2018/C 67/10	Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-11/17) ...	10
2018/C 67/11	Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-12/17) ...	11
2018/C 67/12	Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-13/17) ...	12
2018/C 67/13	Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-14/17) ...	13
2018/C 67/14	Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-15/17) ...	14
2018/C 67/15	Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-16/17) ...	15
2018/C 67/16	Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-17/17) ...	16

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 67/17	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP Assurances/Pisto) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
--------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2018/C 67/18	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	19
--------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018**relativa alla nomina del vicepresidente della Banca centrale europea***(2018/C 67/01)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2, e l'articolo 139, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.2,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO EUROPEO:

di nominare il sig. Luis DE GUINDOS JURADO vicepresidente della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2018.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8755 — PAI/BCIMC/Refresco)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 67/02)

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8755. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8540 — Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 67/03)

L'8 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8540. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8486 — 3M Company/Scott Safety)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 67/04)

Il 29 settembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8486. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8748 — Dr Oetker/Bake & Co)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 67/05)

Il 15 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8748. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Avvio di procedura
(Caso M.8480 — Praxair/Linde)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 67/06)

Il 16 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8480 — Praxair/Linde, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 febbraio 2018

(2018/C 67/07)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2312	CAD	dollari canadesi	1,5601
JPY	yen giapponesi	132,41	HKD	dollari di Hong Kong	9,6341
DKK	corone danesi	7,4465	NZD	dollari neozelandesi	1,6754
GBP	sterline inglesi	0,88463	SGD	dollari di Singapore	1,6267
SEK	corone svedesi	9,9648	KRW	won sudcoreani	1 322,02
CHF	franchi svizzeri	1,1551	ZAR	rand sudafricani	14,3373
ISK	corone islandesi	123,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8112
NOK	corone norvegesi	9,6420	HRK	kuna croata	7,4415
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 757,86
CZK	corone ceche	25,361	MYR	ringgit malese	4,8174
HUF	fiorini ungheresi	312,15	PHP	peso filippino	64,229
PLN	zloty polacchi	4,1589	RUB	rublo russo	69,6656
RON	leu rumeni	4,6615	THB	baht thailandese	38,783
TRY	lire turche	4,6650	BRL	real brasiliano	4,0080
AUD	dollari australiani	1,5684	MXN	peso messicano	23,0516
			INR	rupia indiana	79,7295

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, pubblicato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio ⁽¹⁾

(2018/C 67/08)

Stato membro	Ufficio doganale	Regione (se pertinente)
BELGIO	Tutti gli uffici doganali	
BULGARIA	Tutti gli uffici doganali	
REPUBBLICA CEEA	Tutti gli uffici doganali	
DANIMARCA	Tutti gli uffici doganali	
GERMANIA	Tutti gli uffici doganali	
ESTONIA	Tutti gli uffici doganali	
IRLANDA	Tutti gli uffici doganali	
GRECIA	1) Customs offices of Athens, 12th km of national road Athens-Lamia (A1) 144 10 Metamorphosi	
	2) 1st Customs Office of Thessaloniki, Port of Thessaloniki 54110 Thessaloniki	
SPAGNA	Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Cádiz	
	Aduana de Algeciras	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Málaga Todas las aduanas	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Sevilla Todas las aduanas	
	Aduana de Ceuta	
	Aduana de Melilla	
	Dependencia provincial de Aduanas e impuestos especiales de Zaragoza	

⁽¹⁾ GUL 39 del 10.2.2009, pag. 1.

Stato membro	Ufficio doganale	Regione (se pertinente)
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Palma de Mallorca Todas las aduanas	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de las Palmas de Gran Canaria	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Santa Cruz de Tenerife	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña	
	Aduanas del Aeropuerto de Santiago de Compostela	
	Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid Todas las aduanas	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Bilbao Todas las aduanas	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante Todas las aduanas	
	Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia Todas las aduanas	
FRANCIA	Tutti gli uffici doganali	
CROAZIA	Tutti gli uffici doganali	
ITALIA	Tutti gli uffici doganali	
CIPRO	District Customs House of Nicosia	Nicosia
	District Customs House of Larnaca	Larnaca
	District Customs House of Limassol	Limassol
LETTONIA	Tutti gli uffici doganali	
LITUANIA	Tutti gli uffici doganali	
LUSSEMBURGO	Luxembourg Aéroport (LU715000)	
	Centre douanier (LU704000)	

Stato membro	Ufficio doganale	Regione (se pertinente)
UNGHERIA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó-és vámigazgatóságai [all County Directorates and Budapest Capital Directorate of National Tax and Customs Authority]	
	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság [Directorate of Priority Taxpayers of National Tax and Customs Authority]	
	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóság [Budapest Airport Directorate of National Tax and Customs Authority]	
MALTA	Customs Economic Procedures Unit Lascaris Wharf, Valletta VLT 1920	
PAESI BASSI	Tutti gli uffici doganali	
AUSTRIA	Tutti gli uffici doganali	
POLONIA	Tutti gli uffici doganali	
PORTOGALLO	Alfândega Marítima de Lisboa	
	Alfândega do Aeroporto de Lisboa	
	Alfândega de Alverca	
	Alfândega de Leixões	
	Alfândega do Aeroporto de Sá Carneiro (Porto)	
	Alfândega do Funchal	
	Alfândega de Ponta Delgada	
ROMANIA	Tutti gli uffici doganali	
SLOVENIA	Tutti gli uffici doganali	
REPUBBLICA SLOVACCA	Tutti gli uffici doganali	
FINLANDIA	Tutti gli uffici doganali	
SVEZIA	Tutti gli uffici doganali	
REGNO UNITO	Tutti i principali uffici doganali del Regno Unito	

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020

[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]

(2018/C 67/09)

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.

Si sollecitano proposte per i seguenti tre inviti:

CEF-TC-2018-1: Identificazione e firma elettroniche [eIdentification (eID) & eSignature]

CEF-TC-2018-1: Europeana

CEF-TC-2018-1: Internet più sicuro (Safer Internet)

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell'ambito di questi inviti è di 30 milioni di EUR.

Il termine ultimo per presentare le proposte è il **15 maggio 2018**.

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:

<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals>

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-11/17)**

(2018/C 67/10)

In data 20 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti e/o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA le misure adottate per attuare l'atto medesimo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall'atto di cui ai punti 30, 31bb, 31eb, 31i e 31d dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, nonché agli obblighi previsti dall'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, di cui ai punti 30, 31bb, 31eb, 31i e 31d dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
- L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-12/17)**

(2018/C 67/11)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di attuare nell'ordinamento nazionale l'atto di cui al punto 31bbc dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bbc dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-13/17)**

(2018/C 67/12)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di attuare nell'ordinamento nazionale l'atto di cui al punto 31bbe dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bbe dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-14/17)**

(2018/C 67/13)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmssdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di attuare nell'ordinamento nazionale l'atto di cui al punto 31bbb dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bbb dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-15/17)**

(2018/C 67/14)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di attuare nell'ordinamento nazionale l'atto di cui al punto 31bbd dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi, di cui al punto 31bbd dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-16/17)**

(2018/C 67/15)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di attuare nell'ordinamento nazionale l'atto di cui al punto 31bba dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, di cui al punto 31bba dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-17/17)****(2018/C 67/16)**

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmssdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 8 dell'allegato V dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, e in ogni caso omettendo di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA le misure adottate per attuare l'atto medesimo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall'atto nonché dall'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- In data 18 gennaio 2017 l'Autorità di vigilanza EFTA ha emesso un parere motivato nel quale essa ha confermato la conclusione che, omettendo di adottare misure idonee a dare attuazione all'atto di cui al punto 8 dell'allegato V dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori) e/o di darne comunicazione all'Autorità, l'Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall'atto nonché dall'articolo 7 dell'accordo SEE. A norma dell'articolo 31, secondo comma, dell'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza EFTA ha chiesto all'Islanda di adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla notifica, ossia entro il 18 marzo 2017.
 - In data 13 febbraio 2017 il governo islandese ha risposto al parere motivato dell'Autorità. Nella sua risposta, il governo islandese ha fatto riferimento alla risposta che aveva dato alla lettera di costituzione in mora e ha dichiarato la propria intenzione di presentare al Parlamento islandese anteriormente al 1° aprile 2017 il disegno di legge per recepire l'atto nell'ordinamento nazionale.
 - L'Autorità non ha avuto ulteriori informazioni sul recepimento dell'atto finché non ha ricevuto un modulo 1 datato 30 novembre 2017; in tale documento il governo islandese informava di avere dato piena attuazione all'atto nell'ordinamento nazionale. Sebbene non fosse indicata la data di attuazione, il governo islandese allegava al modulo 1 una copia di quella che affermava essere una misura di attuazione datata 30 ottobre 2014: la legge islandese n. 105/2014 sul diritto alla libertà di impiego e di residenza all'interno dello Spazio economico europeo (legge n. 105/2014).
 - Il 4 dicembre 2017 l'Autorità di vigilanza EFTA ha inviato al ministero del Welfare islandese un messaggio di posta elettronica in cui chiedeva al ministero di spiegare se, alla luce delle risposte alla lettera di costituzione in mora e al parere motivato, la legge n. 105/2014 fosse stata erroneamente notificata come misura di attuazione. Il ministero ha risposto con un messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2017 nel quale affermava che, a proprio parere, la legge n. 105/2014 dà piena attuazione alla direttiva. Per spiegare la logica delle risposte precedenti, il ministero asseriva che «si riteneva più trasparente avere un riferimento specifico [nella legge n. 105/2014] che informasse che la legge dà attuazione alla direttiva» e che tale riferimento sarebbe stato aggiunto mediante un disegno di legge presentato nell'aprile 2017.
 - In data 19 dicembre 2017, dopo avere esaminato se le misure comunicate potessero essere considerate idonee a dare attuazione all'atto, l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 31, secondo comma, dell'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP Assurances/Pisto)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/17)

1. In data 14 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Swiss LIFE GIO II Lime SARL («Swiss LIFE GIO II», Svizzera), controllata dal gruppo Swiss LIFE («Swiss LIFE», Svizzera),
- Infra Invest France SAS (Francia), controllata da CNP Assurances (Francia),
- Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Francia), controllata dal gruppo Crédit Agricole («Crédit Agricole», Francia),
- MacqPisto SAS («Pisto», Francia), attualmente controllata congiuntamente da Macquarie, Crédit Agricole e CNP Assurances.

Swiss LIFE, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di Pisto insieme a CNP Assurances e Crédit Agricole. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Swiss LIFE opera nell'assicurazione vita, rischi e pensioni e nell'assicurazione sanitaria nel SEE, nonché nel settore della gestione patrimoniale,
- CNP Assurances opera nel settore delle assicurazioni di persone in Francia, compreso il risparmio, la previdenza complementare e le assicurazioni di puro rischio, nonché nel settore della gestione patrimoniale,
- Crédit Agricole opera nel settore bancario, assicurativo e immobiliare,
- Pisto finanzia e gestisce impianti di raccolta, stoccaggio e trasferimento dei prodotti petroliferi in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP Assurances/Pisto

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 67/18)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012**«OLI DE L'EMPORDÀ»/«ACEITE DE L'EMPORDÀ»****N. UE: PDO-ES-01161-AM01 — 9.5.2017****DOP (X) IGP ()****1. Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Nome: Consejo Regulador de la DOP Aceite de l'Empordà
Indirizzo: C/Sant Llàtzer, 22 B, 1er 4a
17600 Figueres
GIRONA
SPAGNA

Telefono/Fax +34 972672249
Email: oli@altemporda.org
Internet: www.oliemporda.cat

L'organismo regolatore della denominazione di origine protetta «Aceite de l'Empordà»/«Oli de l'Empordà» è composto dall'insieme di produttori e trasformatori di olio che beneficiano della DOP e, a tale titolo, ha un interesse legittimo a presentare la domanda di modifica.

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- ☐ Denominazione del prodotto
- ☒ Descrizione del prodotto
- ☐ Zona geografica
- ☐ Prova dell'origine
- ☐ Metodo di produzione
- ☐ Legame
- ☐ Etichettatura
- ☒ Altro (requisiti normativi)

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

4. Tipo di modifica

- ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La domanda di modifica consiste nella soppressione di un valore determinato da un'analisi (il tenore in polifenoli totali) nella descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche degli oli che beneficiano della DOP «Aceite de l'Empordà»/«Oli de l'Empordà». Questa modifica non altera o modifica in alcun modo la qualità e le caratteristiche degli oli.

Essa si traduce nelle modifiche redazionali indicate in appresso:

- «Descrizione del prodotto» (punto 3.2 del documento unico e punto B3 del disciplinare).
- Nella tabella relativa alle «caratteristiche fisiche e chimiche», il parametro «polifenoli totali (ppm)» viene soppresso. Inoltre, il titolo di questa tabella viene armonizzato con quello che figura nel disciplinare; di conseguenza nel documento unico, il titolo «composizione chimica» è sostituito da «caratteristiche fisico-chimiche».
- Il paragrafo seguente: «Si tratta di oli extra vergini con un'elevata stabilità (valore medio di Rancimat pari a 120 °C di nove ore che non può comunque essere inferiore a sei ore) grazie all'elevato contenuto di antiossidanti con tenore di polifenoli superiore a 300 ppm» è sostituito con il seguente: «Si tratta di oli extra vergini con un'elevata stabilità (valore medio di Rancimat pari a 120 °C di nove ore che non può comunque essere inferiore a sei ore) grazie all'elevato contenuto di antiossidanti (principalmente polifenoli)».
- La stessa modifica redazionale viene apportata al punto 5.2 del documento unico «Specificità del prodotto»: la frase «Elevata stabilità. Si tratta di oli che presentano un elevato contenuto in antiossidanti (polifenoli > 300 ppm)» è sostituita dalla seguente «Elevata stabilità. Si tratta di oli che presentano un elevato contenuto in antiossidanti (principalmente polifenoli).»

Questa modifica dei parametri fisici e chimici è conforme allo studio intitolato «Consideraciones técnicas sobre la substitución del parámetro polifenoles totales por el de Estabilidad rancimat en la DOP «Oli de l'Empordà» svolto dall'IRTA (Institut de Recerca i tecnologia agroalimentàries), del 10 giugno 2016, che conclude che la soppressione del parametro relativo al «tenore di polifenoli totali dell'olio» è giustificata dal nesso molto stretto tra quest'ultimo e la stabilità Rancimat, che è già determinata nel disciplinare. Questa informazione è ridondante in quanto i dati relativi alla stabilità forniscono maggiori informazioni pratiche al consumatore (durata di vita e persistenza delle proprietà sensoriali del prodotto una volta acquistato).

Altro: requisiti normativi

Il paragrafo relativo alle esigenze legislative nazionali è soppresso dal disciplinare in quanto non si tratta di un requisito del regolamento (UE) n. 1151/2012.

DOCUMENTO UNICO

«OLI DE L'EMPORDÀ»/«ACEITE DE L'EMPORDÀ»

N. UE: PDO-ES-01161-AM01 — 9.5.2017

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione

«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5 — Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Olio di oliva extra vergine della varietà «Argudell», «Curivell», «Llei de Cadaqués» e «Arbequina», ottenuto mediante procedimenti meccanici o altri mezzi fisici a condizione che non producano alterazioni dell'olio, in modo da mantenere il sapore, l'aroma e le caratteristiche del frutto da cui proviene.

L'olio di questa DOP è ottenuto dalla lavorazione di olive provenienti da uliveti registrati di varietà autoctone «Argudell», «Curivell» e «Llei de Cadaqués» e della varietà tradizionale «Arbequina». La varietà «Argudell», presente nell'olio pari ad almeno il 51 % della composizione varietale e la varietà «Arbequina» sono considerate le varietà principali; in totale più del 95 % della composizione di quest'olio deriva dalle summenzionate due varietà.

In caso di miscela di oli di varietà diverse per la preparazione dell'olio, la composizione varietale della stessa è determinata in base alla resa in olio delle diverse varietà di olive che compongono la miscela.

Gli oli presentano le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

Acidi grassi:

Acido oleico (%)	67,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 60 e 75)
Acido linoleico (%)	13,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 8 e 18)
Acido palmitico (%)	14,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 11 e 18)
Stabilità (valore Rancimat a 120 °C)	Valore medio 9 h, mai inferiore a 6 h

Gli oli presentano le seguenti caratteristiche organolettiche:

colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso.

Attributi	Valore espresso in forma di aggettivo	Mediana e i limiti
Difetti	Nessuno	0
Aroma fruttato verde	Intensità media o medio intensa e di tipo «verde»	5,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 4 e 7), in cui oltre la metà degli assaggiatori percepiscono la nota «verde» per il «tipo di fruttato»
Amaro	Intensità media	4,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 3-6)
Piccante	Intensità media	4,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 3-6)
Equilibrio	Equilibrato	Differenza tra fruttato e [amaro o piccante] < 2,0

A norma del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽¹⁾, il profilo sensoriale degli oli della DOP «Oli de l'Empordà» o «Aceite de l'Empordà», è il seguente: oli equilibrati dal fruttato verde di media intensità. Essi lasciano in bocca un sapore amaro e piccante di tipo medio a causa del loro elevato tasso di polifenoli. Gli aggettivi «medio», «equilibrato» e «verde» hanno un equivalente numerico, fissato dalla norma citata.

Il profilo sensoriale di questi oli sulla base di altri descrittori secondari di tipo aromatico (COI/T.20) è il seguente: «aromi che normalmente ricordano l'erba appena tagliata e/o le noci; possono anche essere presenti aromi di frutta esotica, frutta verde o carciofo e anche un finale di bocca che ricorda la mandorla».

Si tratta di oli extra vergini con un'elevata stabilità (valore medio di Rancimat pari a 120 °C di nove ore che non può comunque essere inferiore a sei ore) grazie all'elevato contenuto di antiossidanti (principalmente polifenoli).

⁽¹⁾ GUL 248 del 5.9.1991, pag. 1.

Le suddette caratteristiche degli oli protetti dalla DOP «Oli d'Empordà» sono direttamente connesse al predominio di questa varietà principale, «Argudell». In effetti, essa produce oli caratterizzati da un fruttato verde con sentori di erba e di carciofo che conferiscono un sapore amaro e piccante in bocca. Questi attributi rimangono nelle miscele contenenti «Arbequina» che presenta aromi più neutri e un sapore amaro e piccante molto meno pronunciato: in tal modo il profilo sensoriale è sempre quello fornito dalla varietà «Argudell», avendo una concentrazione maggiore e con una percentuale più elevata nella miscela naturale risultante.

3.3. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

La materia prima adoperata per la produzione dell'olio d'oliva «Aceite de l'Empordà» è costituita da olive delle varietà Argudell, Arbequina, Curivell e Llei de Cadaqués coltivate nella zona geografica descritta al punto 4.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

La produzione delle olive e la lavorazione del prodotto si effettuano esclusivamente nella zona geografica di cui al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

L'imbottigliamento dell'olio di oliva può avvenire all'interno o anche all'esterno della zona geografica delimitata, purché vi sia un sistema affidabile di tracciabilità e l'etichettatura si effettua in modo adeguato.

Per la vendita al dettaglio, l'olio sarà condizionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, di vetro, metallici con rivestimento ad uso alimentare, PET, ceramica vetrificata e altri recipienti autorizzati dalla legislazione in vigore.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

Oltre ai dati generalmente richiesti dalla normativa vigente, gli imballaggi devono recare obbligatoriamente il nome della denominazione «Oli de l'Empordà» (in catalano) o «Aceite de L'Empordà» (in spagnolo), accompagnato dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

4. *Descrizione concisa della zona geografica delimitata*

La zona protetta comprende i territori ubicati nei 68 comuni della comarca di Alt Empordà e nei 36 comuni della comarca del Baix Empordà, cinque comuni confinanti delle comarche di Gironès (Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Madremanya e Llagostera) e tre comuni del Pla dell'Estany (Crespià, Esponellà e Vilademuls). Questi comuni fanno tutte parte della provincia di Gerona e si trovano nell'estremo nord della Comunità autonoma di Catalogna.

5. *Legame con la zona geografica*

5.1. *Specificità della zona geografica*

Il clima e la pedologia della zona geografica delimitata sono determinati da tre fattori determinanti:

- suoli: la maggior parte di essi è costituita da suoli poveri, leggeri, acidi o neutri
- temperatura: temperatura moderata per effetto regolatore del mare
- vento: vento da nord caratteristico della zona: Tramontana.

La zona di coltivazione dell'olivo nella regione dell'Empordà si concentra nelle zone caratterizzate da suoli poveri, vale a dire sulle alture marginali e nella pianura ai piedi dei contrafforti dei Pirenei (Serra de l'Albera e Serra de Rodes) a nord e dei contrafforti della Sierra de Montgrí e del Gabarres a sud. I terreni sono leggeri, solitamente acidi o neutri, ottenuti da scisti di rocce di granito o gneiss, caratteristici delle piantagioni dei Pirenei.

Il clima della comarca dell'Empordà, nella zona di produzione dell'olivo si qualifica secondo Papadakis come mediterraneo marittimo e secondo Thornthwaite come secco sub-umido nel litorale e sub-umido nell'entroterra.

Le temperature, come per l'escursione termica giornaliera, sono moderate sotto l'effetto regolatore del mare. Il periodo delle gelate va dalla metà di novembre alla fine di marzo.

Le precipitazioni medie oscillano tra i 550 mm nella zona costiera settentrionale e gli 850 mm nelle zone dell'entroterra vicino ai contrafforti dei Pirenei. Le precipitazioni sono distribuite irregolarmente e si concentrano nei mesi di settembre e ottobre.

Il bilancio idrico rivela un periodo di siccità (da giugno ad agosto incluso), tipico delle regioni mediterranee.

Il regime dei venti è dominato da venti della componente Nord: «Tramontana».

È un vento secco, talvolta molto violento; esso costituisce uno dei principali fattori che caratterizzano il clima dell'Empordà.

Inoltre, la presenza di tali venti durante i freddi mesi invernali diminuisce il rischio di forti gelate, che sono nocive per gli uliveti e consente loro di sopravvivere in queste regioni.

In estate le brezze che soffiano da sud - est limitano le temperature diurne e mantengono un'umidità relativa elevata durante tale periodo.

Fattori storici ed umani

L'olio extra vergine di oliva «Aceite de l'Empordà» è direttamente legato alla storia, alla tradizione e alla cultura della zona protetta.

Secondo le fonti storiche e gli scavi archeologici eseguiti, la coltivazione dell'ulivo e la produzione di olio d'oliva risalgono a più di 2 500 anni.

L'olio di oliva ha sempre convissuto con altri prodotti tipici mediterranei quali il vino, prodotti di grande importanza per lo sviluppo economico degli abitanti della zona. Le colture sono praticate in piccole aziende, le proprietà sono assai frammentate e una percentuale elevata dell'olio è prodotta da cooperative.

Si tratta di una coltura a carattere eminentemente sociale, che si basa su una mano d'opera familiare per la realizzazione delle diverse pratiche colturali e, in particolare, per il raccolto.

Le condizioni climatiche particolari della zona e la manodopera che si è mantenuta nel corso di numerose generazioni hanno portato alla selezione di tre varietà autoctone coltivate unicamente nella zona geografica della DOP, la varietà predominante è l'«Argudell» e le varietà minoritarie sono la «Curivell» e la «Llei de Cadaqués».

Inoltre, la varietà «Arbequina» è coltivata in quanto varietà tradizionale da oltre 100 anni.

5.2. Specificità del prodotto

Questo olio deve la sua peculiarità alla presenza della varietà autoctona «Argudell», che ne rappresenta più del 51 % della composizione. È una varietà particolarmente adatta alle particolari condizioni climatiche e pedologiche della zona dell'Empordà che la rende la più diffusa in tale area, nonostante la pressione esercitata da altre varietà, sia catalane che francesi. Infatti, si tratta di una varietà molto rustica, adattata alla povertà del suolo e che sopporta i forti venti dominanti (Tramontana), grazie al suo grande vigore, alla scarsa densità della corona fogliare; inoltre i frutti hanno un'elevata capacità di saldatura ai rami.

Dal punto di vista genetico (marcatori molecolari del DNA), si tratta di una varietà molto diversa dalle altre varietà catalane, che presenta un fattore di somiglianza a tali altre varietà inferiore allo 0,30 (rispetto a un valore di 1 per i genotipi identici).

Elevata stabilità. Si tratta di oli che presentano una grande stabilità grazie al loro elevato contenuto in antiossidanti (principalmente polifenoli). Il valore medio di Rancimat a 120 °C è di 9 ore e non può mai essere inferiore a 6 ore.

Inoltre, la stabilità di tali oli è dovuta anche all'elevato contenuto di acido oleico pari al 67 % (con valori minimi e massimi compresi tra il 60 % e il 75 %), di acido linoleico pari al 13 % (con valori minimi e massimi compresi l'8 % e il 18 %) e di acido palmitico pari al 14 % (con valori minimi e massimi compresi tra l'11 % e il 18 %). Trattandosi della zona olivicola più settentrionale della penisola iberica, la produzione delle stesse varietà in altre regioni della Spagna darebbe luogo a oli con un tenore inferiore di acido oleico, superiore di linoleico e una minore stabilità, in quanto tali parametri dipendono in larga misura dalla latitudine dell'area di produzione.

Aroma caratteristico (secondo la nomenclatura COI-T20 specifica agli oli protetti da una DOP) con aromi che normalmente ricordano l'erba appena tagliata e/o le noci; possono anche essere presenti aromi di frutta esotica, frutta verde o carciofo e anche un finale di bocca che ricorda la mandorla. Le particolarità geografiche della zona favoriscono un'elevata concentrazione aromatica, determinando un'intensità del fruttato di oliva di tipo medio che può raggiungere un'intensità elevata (compresa tra 4 e 7) in alcuni casi. In bocca, l'elevato tenore di polifenoli rispetto all'olio di altre zone catalane, si traduce in un sapore amaro e piccante di intensità di tipo medio (compreso tra 3 e 6), mantenendo altresì un giusto equilibrio con l'intensità del fruttato (differenza tra il fruttato e amaro o piccante inferiore a 2), secondo la definizione basata sulle norme del regolamento (CEE) n. 2568/91.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

Come descritto in precedenza, è la combinazione di fattori storici, di una tradizione di coltivazione e delle caratteristiche dell'ambiente naturale che ha permesso la coltivazione dell'olivo in queste regioni ed ha prodotto una struttura varietale molto particolare.

Effettivamente, la selezione operata dall'uomo ha sempre avuto l'obiettivo di trovare delle cultivar adatte ai venti forti della zona nonché ai terreni particolarmente poveri della stessa. Secondo tale logica, l'«Argudell» è la varietà che si è imposta dato che essa offriva migliori risultati in tali condizioni. In secondo luogo, l'«Arbequina» ha anche dimostrato di essere ben adattata all'ambiente e ha permesso di regolarizzare i raccolti, senza modificare il profilo degli oli, in ragione del suo carattere poco dominante e dell'uso di quantitativi minimi.

Inoltre, l'effetto regolatore del Mediterraneo ha permesso la coltivazione dell'olivo a questa latitudine, alla quale il freddo intenso dell'inverno danneggerebbe gli ulivi e le brezze marine apportano l'umidità sufficiente per la germinazione e la fruttificazione. Inoltre, l'escursione termica in estate favorisce la lipogenesi e la sintesi degli acidi grassi monoinsaturi. I forti venti secchi autunnali (Tramontana) evitano i problemi sanitari e favoriscono una buona maturazione, contribuendo così alla qualità ottimale dei frutti raccolti. Infine, i terreni leggeri e acidi o neutri, ottenuti da scisti e graniti, prevalenti nella zona — cosa che non avviene in altre zone olivicole con e suoli calcareo-argillosi, favoriscono l'accumulo dei polifenoli nei frutti.

Tutti questi fattori consentono di ottenere un olio avente composizione e profilo sensoriale particolari.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<http://gencat.cat/alimentacio/modificacion-pliego-aceite-emporda/>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT